RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE

NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME XXII

dal 1 gennajo al 31 decembre 1868

ROMA
STABILIMENTO GOVERNATIVO
1870

AVVERTENZA

Il volume che segue e che si darà subito alle stampe, conterrà tutte le altre leggi e disposizioni emanate dal 1 Gennajo 1869 al 20 Settembre 1870.

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. Le disposizioni segnate coll'asterisco (*), essendo annualmente periodiche, o simili del tutto a quelle degli anni precedenti emesse con forme consuete, sono riportate colla sola indicazione dell'argomento omettendone il testo.

(N. 1.). *Ordini per la formazione di un Consiglio Sanitario militare.*

MINISTERO DELLE ARMI

15 Gennajo 1868.

La Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata nell' udienza del 4 corrente di approvare la formazione di un consiglio sanitario militare, come è istituito nelle altre armate, nel modo qui appresso indicato.

Il consiglio sanitario militare verrà costituito dall' attuale direttore della sanità militare come presidente, il quale continuerà ad esercitare le sue funzioni di direttore, come lodevolmente le ha disimpegnate per lo passato, dal medico maggiore dell' ospedale militare, attualmente capo del servizio medico, da un chirurgo maggiore di corpo in turno da cambiarsi ogni anno, e da un segretario con rango di uffiziale sanitario aggiunto senza voto.

Tanto il medico maggiore dell' ospedale militare quanto il chirurgo maggiore di turno proseguiranno nell' esercizio delle loro ordinarie attribuzioni, ed in compenso dell' indicato incarico verrà loro retribuito un soprassoldo mensile di *lire quaranta* da durare pel tempo

dell' incarico medesimo. Eguale assegno mensile verrà retribuito al direttore sanitario.

Il presidente del consiglio terrà il carteggio sopra atti firmati dall' intero consiglio che si adunerà ordinariamente due volte la settimana in casa del presidente stesso, ed anche più spesso, se il direttore sanitario stimasse opportuno di convocarlo pel disbrigo di affari pressanti. Se la temporanea mancanza del presidente, o di altro membro del consiglio, fosse di un tempo non breve, in allora dovrà essere destinato precariamente altro chirurgo maggiore al compimento dei tre soggetti fissati pel consiglio, affinchè la votazione possa essere regolare.

Il consiglio sanitario avrà le seguenti attribuzioni:

1. Visitare quegli individui che fossero proposti di passare per fisiche imperfezioni in giubilazione, o al battaglione sedentario, o sezione invalidi.

2. Verificare, quando occorre, le operazioni, voti e pareri dei chirurgi maggiori, ed altri uffiziali di sanità, non che i varii trimestrali conti dei medicinali ordinati dai medesimi.

3. Dirigere e sorvegliare tutto ciò che ha rapporto al servizio sanitario ed al ben essere igienico della truppa.

4. Al ripetuto consiglio sono devolute

nelle singole vacanze le proposte per le nomine dei nuovi uffiziali sanitarii, le destinazioni dei medesimi, come pure la chiamata in servizio provvisorio dei medici e chirurgi borgesi in caso di bisogno, quando non si crederà di richiedere il voto al direttore della sanità, il quale ha piena facoltà di provvedere agli urgenti bisogni, richiedendo l'approvazione del Ministro.

Il Generale Pro-Ministro

KANZLER

(N. 2.) *Ordine circolare del Ministero delle Finanze Num. 26622. La tariffa annessa al trattato di commercio con la Francia debbe applicarsi ancora ad altri Stati.*

4. FEBBRARO 1868.

Presso autorizzazione riportata da Sua Eminenza Rev. il sig. Card. Segretario di Stato si partecipa, che la tariffa convenzionale annessa al trattato conchiuso colla Francia il 27 Luglio 1867 deve applicarsi anche ad alcuni altri Stati nei termini delle stipolazioni preesistenti coi medesimi, e cioè:

A qualunque articolo, prodotto o manifattura dei dominii di S. M. Britannica (*dichiarazione ministeriale del* 17 *Novembre* 1853 *art.*° 2.°).

Al carico dei navigli Belgici, che approdano nei porti Pontificii (*dichiarazione ministeriale del* 20 *Giugno* 1853 *art.*° 1.°).

Alle merci e prodotti infine, che s'importano con navigli di altre nazioni, alle quali in virtù di trattati tuttora esistenti può competere in qualche parte l' applicaziene della suddetta tariffa convenzionale.

La S. V. darà quindi le opportune istruzioni ai suoi dipendenti, e fatto trascrivere il presente nel registro degli ordini e circolari, ne accuserà ricevimento.

Dal Ministero delle Finanze il 4 Febbraio 1868.

Il Tesoriere generale Ministro delle Finanze

G. Ferrari

(N. 3.) *Ordini per formare una compagnia del treno di equipaggio.*

MINISTERO DELLE ARMI

5. Febbrajo 1868.

La Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata nell'udienza del giorno 25 prossimo passato Gennaro, di approvare la formazione di una compagnìa del treno di equipaggio composta come appresso:

Personale

Uffiziali	Capitano in 2.ª comandante	1
	Tenente in 2.ª	1
	Sotto-tenente	1
Truppa	Aiutante sott' uffiziale	1
	Maresciallo capo	1
	Marescialli forieri	2
	Marescialli d'alloggio	6
	Brigadieri	15
	Trombette (montati)	3
	Maniscalco	1
	Maniscalco allievo	1
	Sellaio	1
	Sellaio allievo	1
	Operaio in legno	1

Truppa	Operaio in ferro.	1
	Conducenti (venti dei quali di 1.ª classe)	80

Totale . N. 117

Cavalli

Da tiro	120
Da sella	31

Totale N. 151

Materiale

Carri da foraggi	8
Mambrucche	4
Carri da trasporto coperti a molla .	11
Carri come sopra senza molle. . .	8
Carri da parco scoperti senza molle .	11
Ambulanze	2
Carri per generali, stato maggiore ed intendenza	4
Carri di varie dimensioni e modelli per servizi diversi ed eventuali .	20

Totale N. 68

La detta compagnia è isolata e dipendente direttamente dall'intendenza militare. Però il comandante del corpo di artiglieria esercita

costantemente su di essa una sorveglianza di ordine e di disciplina senza peraltro disporre menomamente del personale, cavalli e materiale, a meno che l'intendenza non vi abbia convenuto per una qualche speciale circostanza, ed in via momentanea.

L'amministrazione viene condotta con le norme prescritte dai vigenti regolamenti. La sola intendenza riconosce ed autorizza le spese di riparazione al materiale ed attiragli, le quali giammai possono essere portate a carico della massa di mantenimento.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 4.) *Dichiarazione sulla doppia diaria retribuita ai Cappellani militari.*

MINISTERO DELLE ARMI

22. FEBBRAJO 1868.

Ad evitare dubbiezze sulle competenze di doppia diaria retribuita ai cappellani militari allorchè marciano pel servizio di loro istituto od altro, inteso l'oracolo di Sua Santità, resta stabilito che i cappellani stessi dopo la pub-

blicazione del nuovo regolamento soldo e rassegne non hanno più dritto alla doppia diaria qualunque sia il loro movimento, non avendo dritto se non di percepire quanto loro assegna il regolamento stesso.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 5.) *Ordini per formare il secondo battaglione nella legione romana, = per trasformare in reggimento il battaglione dei carabinieri esteri, – e per istabilire il personale del servizio sanitario a seconda dei bisogni della milizia.*

MINISTERO DELLE ARMI

26 FEBBRAJO 1868.

La Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare quanto appresso:

1. Che la legione romana abbia il secondo battaglione, componendosi per ora tanto il primo, quanto il detto secondo battaglione di sei compagnie l'uno, oltre il deposito.

2. Che il battaglione carabinieri venga trasformato in reggimento composto di due

battaglioni di sei compagnie l' uno, oltre il deposito.

3. Che per provvedere ai bisogni del servizio sanitario tanto per riguardo all'ospedale, quanto per le nuove formazioni dei corpi il personale relativo venga portato nel seguente numero:

Medico e chirurgo maggiori . . .	8
Medici e chirurgi aiutanti maggiori.	15
Uffiziali sanitari aggiunti	11
Farmacista	1
Sotto=farmacista	1
Aiutanti farmacisti	4

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 6.) *Ordini che modificano l' organico dei corpi di fanteria per lo regolare andamento amministrativo e del servizio.*

MINISTERO DELLE ARMI

29 FEBBRAJO 1868.

Essendosi riconosciuto più proficuo per il regolare andamento dell'amministrazione e del servizio di nominare un' uffiziale superiore che

sia incaricato dei ruoli e della sorveglianza della contabilità, inteso il parere del Consiglio dei Ministri, la Santità di Nostro Signore nell'udienza di oggi si è degnata di approvare le seguenti modificazioni nell' organico dei corpi di fanteria.

Nei reggimenti completi di tre battaglioni lo stato maggiore sarà composto di

1. Un colonnello.
2. Un tenente-colonnello.
3. Tre capi battaglione.
4. Un maggiore incaricato dell'amministrazione con il comando del deposito.

Finchè i reggimenti saranno formati di due battaglioni, lo stato maggiore sarà composto di quattro uffiziali superiori, cioè

1. Colonnello comandante il corpo.
2. Tenente colonnello comandante il 1°. battaglione.
3. Capo di battaglione comandante il 2° battaglione.
4. Maggiore incaricato dell'amministrazione e del comando del deposito.

Il corpo di artiglieria avrà egualmente un maggiore incaricato dei ruoli e della sorveglianza amministrativa, e l'organico di questo corpo sarà pure aumentato di un capitano in 2.° aiutante maggiore e di due aiutanti sotto uffiziali per le batterie montate, di un brigadiere tromba; non che di un maresciallo

contabile per la sezione fuori rango che verrà separata dalla batteria di deposito.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 7.). *Si ordina un' istruzione amministrativa e di contabilità militare nei corpi di truppa.*

MINISTERO DELLE ARMI

4 MARZO 1868.

Riconosciuta l'utilità di attivare un' istruzione amministrativa e di contabilità militare nei corpi di truppa, si ordina quanto appresso:

1. Avranno luogo delle conferenze sull' amministrazione e contabilità militare ai capitani, tenenti e sotto-tenenti. Queste conferenze saranno tenute dagli uffiziali superiori o capitani d'amministrazione pei corpi rispettivi.

2. Una scuola d'amministrazione e contabilità militare sarà istituita in ciascun corpo obbligatoria pei sergenti maggiori, o marescialli d'alloggio capi e forieri, non che per quei caporali, brigadieri e soldati suscettibili di progresso.

3. Il corso inerente verrà fatto dall'aggiunto al tesoriere nei corpi dove esiste, e negli altri da un tenente o sotto tenente scelto dal capo del corpo, sotto la direzione del rispettivo uffiziale superiore, o capitano di amministrazione.

4. L'intendente ispettore eserciterà una speciale sorveglianza sulle conferenze e sul corso suddetto.

5. Apposita commissione viene contemporaneamente nominata per proporre al Ministro le norme che dovranno regolare tale istruzione.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 8.) *Avviso di modificazione di tariffa nelle corrispondenze dei governi di Danimarca, Svezia e Norvegia.*

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

7. MARZO 1868.

Determinatesi dai governi della Danimarca, e della Svezia e Norvegia alcune modificazioni nelle proprie tariffe per le corrispon-

denze che i medesimi cambiano coll'estero, si rende noto che per effetto delle stesse modificazioni la tassa delle lettere degli Stati Pontifici da e per i suddetti luoghi, stabilita nella vigente tariffa in lira una e cent. 35, rimane d'ora in avanti ridotta a cent. 95 per ciascuna lettera o porto semplice di gramme sette e mezzo.

Il soprintendente generale
Camillo Massimo

(N. 9.) *Si ordina che la prima direzione così detta del personale nel Ministero delle Armi, venga divisa in due separate direzioni.*

MINISTERO DELLE ARMI

10 Aprile 1868.

Visto l'avvenuto aumento delle truppe Pontificie, e considerato che il 2.° e 3.° ufficio della prima direzione del Ministero delle Armi oltre il servizio del personale del genio e dell'artiglieria ha pure quello del materiale dei corpi stessi, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio del Ministri, si è degnata, nell'udienza del 28 marzo prossimo passato,

di decretare quanto appresso, onde provvedere in miglior modo al regolare andamento dei servizi dei diversi corpi.

1. La prima direzione così detta del personale sarà divisa in due separate direzioni.

2. Tali direzioni prenderanno il nome l'una dei servizi della gendarmeria, fanteria e cavalleria, l'altra dei servizi dell'artiglieria e del genio.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

---

* (N. 10.) *Sulla condonazione per un anno di parte del prezzo del sale ai salatori dei pesci di mare.* (Notificazione del Ministero delle Finanze 18 Aprile 1868. veggasi il volume del 1861 pag. 7.).

(N. 11.) *Si ordina la formazione di una quarta compagnia di deposito, e di un deposito di sussistenti nel reggimento zuavi.*

MINISTERO DELLE ARMI

27. APRILE 1868.

Aumentando sempre più il numero delle reclute nel reggimento zuavi, ed avuto a cal-

colo l'effettivo molto forte di detto reggimento, non che le variazioni giornaliere cui va soggetto, anche per le capitolazioni di sei mesi, la Santità di N. S. si è degnata di approvare quanto appresso:

1. La formazione di una quarta compagnia di deposito.

2. La formazione di un deposito di sussistenti col seguenti graduale:

Un sotto tenente.
Un sergente maggiore.
Un sergente foriere.
Quattro caporali.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

---

* (N. 12.) *Si concede la fiera di assegna della Quercia presso Viterbo. Incomincierà il 1 Giugno e terminerà la sera del giorno 15 dello stesso mese.* (Notificazione del Ministero delle Finanze del 9. Maggio 1868.).

---

* (N. 13.) *Dei censi e canoni dovuti alla S. Sede, e da pagarsi alla Camera dei tributi nella vigilia e nella festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo* (Editto dell' Emo Card. Camerlengo 12. Maggio 1868., si veggano i precedenti volumi).

(N. 14.) *Età prescritta per ottenere l'ammissione in truppa in concorso degli altri requisiti di legge.*

MINISTERO DELLE ARMI

20. Maggio 1868.

Allo scopo di facilitare maggiormente l'arruolamento volontario indigeno, si dispone con approvazione del superiore governo, che l'età già prescritta per le reclute dagli anni 18 ai 30 sia invece fissata dai 17 anni compiti fino ai 30 con la percezione della corrispondente regalìa; in concorso però della necessaria fisica robustezza, e ferma rimanendo l'esibizione del consenso dei genitori per i minorí, cioè fino all'età di anni 21.

Il Generale Pro-Ministro
Kanzler

---

* (N. 15.) *Si annuncia la estrazione della rata di mille trecento trentaquattro certificati del prestito di quattro milioni di scudi romani emesso il* 28 *Gennaro* 1863 *da estinguersi alla pari a forma delle regole prescritte* (Notificazione del Ministero delle Finanze 6. Giugno 1868 conforme alle altre riportate nei precedenti volumi).

---

* (N. 16.) *Pubblicazione de' numeri estratti dei certificati emessi il* 28 *Gennaro* 1863 *pel prestito di quattro milioni di scudi romani da rimborsarsi alla pari a forma delle regole prescritte* (Notificazione del Ministero delle Finanze 17 Giugno 1868, simile alle altre già accennate pel medesimo scopo nei precedenti volumi).

---

* (N. 17.) *Disposizione per lo pagamento dei frutti del Consolidato e di altri debiti a carico dello Stato relativo al primo semestre del corrente anno.* (Notificazione del Ministero delle Finanze 27. Giugno 1868.).

(N. 18.) *Si s'istituisce una commissione sull' amministrazione dell' ospedale militare.*

MINISTERO DELLE ARMI

6. Luglio 1868.

Essendosi oramai compiuta la formazione dell' ospedale militare in Roma, e pubblicato fin dal 1 decembre 1866 il relativo regolamento, Sua Santità ha creduto di accogliere la domanda, che la commissione provvisoria presieduta dal sottoscritto, ed istituita il 7 decembre 1862, debba cessare.

Al tempo stesso Sua Santità si è degnata di approvare la creazione di una nuova commissione permanente che la rimpiazzi, da nominarsi dal sottoscritto (i di cui membri potranno essere cambiati di anno in anno) composta come appresso :

Un uffiziale superiore presidente.

Due capitani.

Un tenente, e

L' uffiziale di amministrazione incaricato del servizio dell' ospedale, segretario.

Le attribuzioni di tale commissione saranno :

1. Prendere conoscenza di tutto ciò che fa bisogno per l' amministrazione di detto servizio e occuparsi dei contratti di acquisto (da

sottoporsi per la trafila dell'intendenza all'approvazione del Ministro) procurando ogni possibile economia nelle spese compatibile sempre colla buona qualità dei generi.

2. Verificare, in concorso colle autorità locali designate dal regolamento 1 decembre 1866, se i generi di fornitura sono in relazione coi patti stabiliti coi fornitori.

3. Studiare il modo di fissare la retta giornaliera per ciascun infermo.

Il sotto intendente militare che ha la sorveglianza e polizia del servizio dell'ospedale, interviene alla commissione come parte fiscale.

Il Generale Pro-Ministro
Kanzler

(N. 19.) *Si aumenta una batteria di montagna nel corpo di artiglieria.*

MINISTERO DELLE ARMI

7. Luglio 1868.

La Santità di N. S., inteso il consiglio dei Ministri, si è degnata nella udienza del giorno 4 Luglio corrente di approvare nel corpo di artiglieria l'aumento di una batteria da

montagna composta di tre sezioni, come al seguente quadro.

La formazione sarà però limitata per ora a sole due sezioni, ed avrà luogo con la data del giorno 11 corrente:

Personale.

Ufficiali	Capitano di 1 e 2.ª classe	1
	Tenente di 1.ª	1
	Tenenti in 2.ª	2
Truppa	Aiutante sott'ufficiale	1
	Maresciallo capo	1
	Marescialli d'alloggi	6
	Maresciallo foriere	1
	Brigadieri	8
	Artificieri	6
	Servienti	54
	Conducenti	76
	Trombe	3
	Operai in legno	2
	Sellai	2
	Manescalchi	2
	Totale . N.	166
	Figli di truppa	2
	In tutto . N.	168

Semoventi

Cavalli da sella	N.	24
Muli	»	70

Materiale

Pezzi rigati da 6 . . .	N.°	6
Affusti	»	9
Casse da munizioni d'artiglieria	»	36
dette per approvigionamento	»	6
dette per attrezzi da operaj	»	2
dette per la fucina . . .	»	2
dette da munizioni di artiglieria per riserva	»	36

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 20.) S*i aumenta il numero dei flebotomi nell'Ospedale militare.*

MINISTERO DELLE ARMI

13 LUGLIO 1868.

Visto il bisogno di aumentare il numero

dei flebotomi nell'ospedale militare, e di dare ad essi un grado corrispondente alle loro attribuzioni ed alla sorveglianza che devono esercitare nell' Ospedale stesso la Santità di N. S., inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata approvare quanto appresso.

Viene modificato l'attuale organico della compagnia Infermieri , aumentando i sergenti fino al numero di ventidue, sedici dei quali per essere assegnati come flebotomi all' ospedale militare. In pari tempo vengono diminuiti dalla cifra fissata nella predetta Compagnia tre caporali e sei comuni.

La lodata Santità Sua, inteso pure il Consiglio dei Ministri si è degnata anche di approvare

1.° L'aumento nel personale sanitario di un ajuto farmacista con rango e competenze di sergente Segretario di piazza per essere destinato all'Ospedale militare in sostituzione dell'ajuto farmacista da assegnarsi alla nuova convalescenza di S. Teresa.

2.° L'aumento di un veterinario militare col rango e soldo di Ajutante sott' Uffiziale.

3.° La diminuzione nella Gendarmeria del maresciallo d'alloggi a cavallo veterinario.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 21.) *Trattato di commercio e di navigazione fra il Governo Pontificio, e quello della Maestà del Re di Prussia in nome della Confederazione dell' Allemagna del Nord e de' membri dello Zollverein non formanti parte di essa Confederazione.*

15 Luglio 1868.

NOTIFICAZIONE

Giacomo *della S. R. C.* Card. Antonelli
Proto-Diacono di S. Maria in Via Lata
Della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato ec. ec.

La Santità di Nostro Signore PP. PIO IX. essendosi degnata di approvare e ratificare il trattato di commercio e navigazione conchiuso fra il suo Pontificio Governo, e quello di S. M. il Re di Prussia in nome della Confederazione dell' Alemagna del Nord, e de' membri dello Zollverein non formanti parte di detta confederazione, cioè i Regni di Baviera e di Württemberg, il Granducato di Baden, e quello di Assia per le sue parti situate al sud del Meno, come pure pel Granducato di Lussemburgo, ci ha comandato di pubblicarlo, siccome con le presenti eseguiamo, riportandone

qui appresso il tenore di parola in parola, affinchè a cominciare dal 14 del corr. mese sia esattamente osservato in ogni sua parte, nè possa dai sudditi Pontificii esserne allegata ignoranza.

Dalla Segreteria di Stato il 15 Luglio 1868.

G. CARD. ANTONELLI

TRATTATO

DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE

Fra

LO STATO PONTIFICIO DA UNA PARTE

LA CONFEDERAIONE DELL'ALEMAGNA DEL NORD
E LO ZOLLVEREIN DALL'ALTRA

IN NOME
DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santità il regnante Sommo Pontefice Pio PP. IX e Sua

IM NAMEN
DER HEILIGEN DREIEINIGKEIT

Seine Heiligkeit der regierende Papst Pius der Neunte und Seine

Maestà Guglielmo Re di Prussia , in nome della Confederazione dell'Alemagna del Nord e dei membri dell'associazione Alemanna di dogane e commercio non formanti parte di detta confederazione , cioè; la corona di Baviera , la corona di Württemberg, il gran ducato di Baden, e il gran ducato d'Assia per le sue parti situate al Sud del Meno, come pure per ilgran Ducato di Lussemburgo compreso nel suo sistema di dogane e d'imposte; animati da un eguale desiderio di aumentare sempre più lo sviluppo delle relazioni commerciali e marittime fra lo Stato pontificio e l'Alemagna hanno risoluto di conchiudere un trattato a tal'effetto

Majestät Wilhelm König von Preussen, namens des Norddeutschen Bundes und der Mitglieder des deutschen Zollvereins, welche diesem Bunde nicht angehören , nämlich: derKroneBayern, derKroneWürtemberg, des Grossherzogthums Baden, desGrossherzogthums Hessen für seine südlich vom Main gelegenen Gebiets theile, so wie auch für das zuseinem Zoll undSteuersystemgehörigeGrossherzogthumLuxemburg

Von dem gleichen Wunsche beseelt, die Entwickelung derHandels = und Schiffahrts=Beziehungen zwischen dem Kirchenstaate und Deutschland mehr und mehr zu heben, haben beschlossen zu diesem Zweck einen

ed hanno nominato a loro plenipotenziarii.

Sua Santità

Sua Eminza Rma il Sig.Card. Giacomo Antonelli suo Segretario di Stato, etc. etc. etc.

Sua Maestà il Re di Prussia

Il suo ciamberlano Harry de Arnim Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Confederazione della Germania del Nord presso la Santa Sede, Cavaliere dell' Aquila Rossa di seconda classe, Gran Croce dell' ordine di Cristo di Portogallo, di San Michele di Baviera etc. etc. etc. i quali plenipotenziarii dopo di essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma

Vertrag zu schliessen und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Seine Heiligkeit

Seine Eminenz den CardinalGiacomoAntonelli, Seinen Staats-Secretair u. s. w.

Seine Majestät der König von Preussen,

Seinen Kämmerherren Harry von Arnim, Ausserordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister des Norddeutschen Bundes beim Heiligen Stuhle, Ritter des Rothen Adler = Ordens II Classe, Grosskreuz des Christus ordens von Portugal, des heil. Michaelordens von Bayern u.s.w. welche Bevollmächtigte, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgetheilt und solche in guter und gehöriger

hanno convenuto negli articoli seguenti.

Art. 1. I sudditi dello Stato pontificio negli stati della Confederazione dell' Alemagna del Nord e dello Zollverein, e i sudditi della Confederazione dell' Alemagna del Nord e dello Zollverein nello stato Pontificio, tanto se vi risiedano stabilmente, quanto se vi risiedano temporaneamente, vi godranno, relativamente all'esercizio del commercio e delle industrie, dei medesimi diritti, e non saranno sottoposti a veruna imposizione nè maggiore, nè diversa di quelle, cui vanno soggetti i sudditi della nazione più favorita sotto questi rapporti.

Art. 2. I prodotti del suolo e dell' industria

Form befunden haben, über folgende Artikel übereingekommen sind:

Artikel I. Die Angehörigen des Kirchenstaates in den Ländern des Norddeutschen Bundes und des Zollvereins, und die Angehörigen des Norddeutschen Bundes und des Zollvereins in dem Kirchenstaate, sie mögen sich dort niedergelassen haben oder sich dort nur zeitweise aufhalten, werden dort hinsichtlich der Ausübung des Handels und der Industrie dieselben Vorrechte geniessen und keinen höheren und nicht anderen Abgaben unterworfen werden, als die Angehörigen der in dieser Hinsicht am meisten bevorzugten Nationen.

Artikel II. Die Boden und Gewerbs-Er-

dell'una delle alte parti contraenti che saranno importati nei territorii dell'altra, destinati o alla consumazione, o al deposito, o alla riesportazione, od a transito, vi saranno sottomessi allo stesso trattamento e specialmente non vi saranno soggetti a tasse nè più elevate nè diverse da quelle che si percepiscono sui prodotti della nazione più favorita sotto questo rispetto.

Art. 3. Nell'esportazione per i territorii dell'una delle alte parti contraenti non si percepiranno dall'altra nè diverse nè più elevate tasse di uscita di quelle che si percepiscono nell' esportazione dei medesimi oggetti verso il paese più favorito

zeugnisse des Einen der hohen vertragenden Theile, welche in die Ländergebiete des Andern eingefürt werden, sollen daselbst, sie mögen zum Verbrauch, zur Lagerung, zur Wiederausfuhr oder zur Durchfuhr bestimmt sein, der nämlichen Behandlung unterliegen und insbesondere Keinen höheren oder anderen Abgaben unterworfen werden, als die Erzeugnisse der in dieser Hinsicht am meisten begünstigten Nation.

Artikel III. Bei der Ausfuhr in die Ländergebiete des Einen der hohen vertragenden Theile soll der Andere, weder höhere noch andere Abgaben erheben, als bei der Ausfuhr derselben Gegenstände in diejenigen Länder, welche in dieser Hinsicht

sotto questo rispetto.

Art. 4. Ogni favore, ogn'immunità, ogni riduzione nella tariffa delle tasse d'introito e di uscita che l'una delle alte parti contraenti accorderà ad una terza Potenza saranno immediatamente e senza veruna condizione applicate all'altra.

Inoltre nessuna delle alte parti contraenti sottometterà l'altra ad una proibizione d'importazione o di esportazione che non sia nello stesso tempo applicata a tutte le altre nazioni.

Art. 5. In ciò che concerne le *marche* o *étiquettes* delle merci o del loro imballaggio, i disegni, o le marche di fabbrica o di com-

am meisten begünstigt sind.

Artikel IV. Jede Begünstigung, jedes Vorrecht und jede Ermässigung in dem Tarife der Eingangs und Ausgangs-Abgaben, welche Einer der hohen vertragenden Theile einer dritten Macht gewähren möchte, wird gleichzeitig und bedingungslos dem Anderen zu Theil werden.

Ferner wird keiner der hohen vertragenden Theile ein Einfuhr oder ein Ausfuhr-Verbot gegen den Anderen in Kraft setzen, welches nicht gleichzeitig auf alle anderen Nationen Anwendung fände.

Artikel V. In betreff der Bezeichnung oder Etikettirung der Waaren und deren Verpackung, der Muster und der Fabrik oder Han-

mercio, i sudditi delle alte parti contraenti godranno nei rispettivi Stati della stessa protezione che godono i nazionali.

dels=Zeichen sollen die Staats-Angehörigen der hohen vertragenden Theile in den respectiven Staaten denselben Schutz wie die Inländer geniessen.

Art. 6. La marina mercantile dell'una delle alte parti contraenti sarà parificata nei territorii dell' altra sotto qualsiasi rispetto alla marina mercantile nazionale.

Artikel VI. Die Handelsschiffahrt jedes der hohen vertragenden Theile soll in den Gebieten des anderen Theiles in jeder Beziehung der einheimischen Handelsschiffahrt gleichgestellt sein.

Non si fa eccezione a questa perfetta uguaglianza che in ciò che concerne i vantaggi dei quali la pesca nazionale è, o potrebbe essere l'oggetto nell'uno, o nell' altro paese.

Von dieser vollständigen Gleichstellung sind allein die Begünstigungen ausgenommen, welche dem einheimischen Fischfange in dem einen oder anderen Lande gewährt sind oder gewährt werden möchten.

Art. 7. La nazionalità dei navigli sarà ammessa da ambedue le parti secondo le leg-

Artikel VII. Die Staatsangehörigkeit der Schiffe soll beiderseitig nach den jedem Theile

gi e regolamenti particolari a ciascuna, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità competenti ai capitani padroni di barca e battellieri.

Art. 8. Le alte parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di nominare nei porti e piazze di commercio dell'altra, dei consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, riservandosi tuttavia di non ammetterli in quei luoghi ch' esse giudicheranno conveniente di generalmente eccettuare. Questi Consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, come pure i loro cancellieri godranno, sotto l'obbligazione di reciprocanza, dei me-

eigenthümlichen Gesetzen und Reglements auf Grund der durch die zuständigen Behörden den Capitänen, Schiffspatronen und Schiffern ausgefertigten Papiere, anerkannt werden.

Artikel VIII. Die hohen vertragenden Theile bewilligen sich gegenseitig das Recht, in den Häfen und Handelsplätzen des anderen Theiles General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten zu ernennen, mit dem Vorbehalte jedoch, dergleichen an solchen Orten nicht zuzulassen, welche sie allgemein davon ausnehmen wollen. Diese General Consuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten sowie deren Canzler sollen, unter dem Beding

desimi privilegii, poteri ed esenzioni, di cui godono o godranno quelli delle nazioni più favorite; ma nel caso, in cui volessero esercitare il commercio saranno tenuti di sottomettersi alle medesime leggi ed usanze alle quali sono sottomessi nel medesimo luogo, rispetto alle loro transazioni commerciali, i privati loro connazionali.

der Reciprocität, dieselben Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen geniessen, deren sich diejenigen der meist begünstigten Nationen erfreuen oder erfreuen werden; im Falle aber dass sie Handel treiben wollen, sollen sie gehalten sein, sich denselben Gesetzen und Gebräuchen zu unterwerfen, welchen die eigenen Staatsaangehorigen en demselben Orte in Bezug auf ihre Hendelsschiffe unterworfen sind.

Art. 9. I detti consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari di ciascuna delle alte parti contraenti, residenti negli stati dell'altra, riceveranno dalle autorità locali ogni ajuto ed assistenza, per la ricerca, sequestro od ar-

Artike IX. Die gedachten General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln, und Consular-Agenten eines jeden der hohen vertragenden Theile, welche in den Staaten des Anderen wohnen, sollen bei den Ortsbehörden jede Hülfe und jeden Beistand für die

resto di marinaj o d'altri individui formanti parte dell' equipaggio dei bastimenti di guerra o di commercio dei rispettivi loro paesi siano o no incolpati di crimini, delitti, o contravenzioni commesse a bordo dei detti bastimenti.

Ermittlung, Verhaftung und Festhaltung der Seeleute und anderer zur Mannschaft der Kriegs- oder Handelsschiffe ihrer beiderseitigen Länder gehören, den Personen finden- gleichviel ob solche sich Verbrechen, Vergehen oder Uebertretungen am Bord der gedachten Schiffe haben zu Schulden kommen lassen.

A tale effetto essi s'indirizzeranno per iscritto ai tribunali, giudici o funzionarii competenti, e giustificheranno coll'esibizione dei registri del bastimento, ruolo di equipaggio, o altri documenti officiali, oppure se il bastimento fosse partito, colla copia od estratto di detti documenti, debitamente da essi certificati, che gli

Zu diesem Zwecke werden sie sich schriftlich an die Gerichte, Einzelrichter, oder zuständigen Beamten wenden, und durch Mittheilung des Schiffsregister, der Musterrolle oder anderer amtlicher Documente, oder, im Falle das Schiff bereits abgereist ist, durch gehörig von ihnen beglaubigte Abschrift der genannten Papiere oder

uomini, di cui fanno dimanda, hanno realmente fatto parte del detto equipaggio.

In seguito di tale dimanda così giustificata non potrà esser loro ricusata la consegna.

I detti disertori, quando saranno stati arrestati, resteranno a disposizione dei detti consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari, e potranno anch'essere detenuti e custoditi nelle prigioni del paese a richiesta ed a spese dei medesimi agenti, i quali secondo le occasioni li restituiranno a bordo del bastimento al quale appartengono, o li rimanderanno al paese dei detti agenti sopra un bastimento della

durch einen Auszug aus selbigen den Beweis führen, dass die reclamirten Personen wirklich zu der Mannschaft gehört haben.

Auf den in solcher Weise begründeten Antrag soll ihnen die Auslieferung nicht versagt werden.

Die gedachten Deserteurs sollen, sobald sie verhaftet sind, zur Verfügung der General-Consuln, Consuln, Vice-Consuln oder Consular-Agenten bleiben und konnen auf den Antrag und auf Kosten der genannten Cousularbeamten selbst in den Landesgefängnissen festgehalten und bewahrt werden. Diese Beamten werden sie, je nach Gelegenheit, am Bord des Schiffes, welchem sie engehören, wieder einstellen oder in ihr Land

medesima o di altra nazione o li faranno rimpatriare per via di terra.

auf einem Schiffe desselben oder eines anderen Landes zurücksenden oder auf dem Landwege in die Heimath zurückbefördern.

Il rimpatrio per via di terra si farà sotto la scorta della forza pubblica a richiesta e spese dei citati agenti che dovranno a tal'uopo indirizzarsi alle autorità competenti.

Die Zurückbeförderung auf dem Landwege soll unter Bedeckung der bewaffneten Macht auf den Antrag und auf Kosten der genannten Consularbeamten erfolgen, welche sich zu diesem Zwecke an die zuständigen Behörden zu wenden haben.

Se nei due mesi, a contare dal giorno dell' arresto, i disertori non fossero restituiti a bordo del bastimento, cui appartengono, o non fossero rimpatriati per via di terra o di mare, parimenti se le spese della loro prigionia non fossero regolarmente soddisfatte dalla parte a cui richiesta abbia

Wenn innerhalb zweier Monate, von dem Tage der Verhaftung angerechnet, die Deserteurs nicht am Bord des Schiffes, welchem sie angehören, wieder eingestellt oder nicht auf dem Laudwege oder Seewege in ihre Heimath zurückbefördert sind, desgleichen wenn die Kosten ihrer

avuto luogo l'arresto, i detti disertori saranno rimessi in libertà senza che possano nuovamente arrestarsi per la medesima causa.

Nondimeno se il disertore avesse anche commesso qualche crimine o delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle autorità locali, fino a che il tribunale competente abbia debitamente sentenziato su questo fatto e che il giudizio intervenuto abbia avuto la sua piena esecuzione.

Resta ugualmente inteso che i marinai o

Haft nicht regelmässig von dem Theile, auf dessen Antrag die Verhaftung geschehen ist, entrichtet werden, so sollen die gedachten Deserteurs in Freiheit gesetzt werden, ohne dass sie wegen derselben Ursache wieder verhaftet werden können.

Wenn aber der Deserteur ausserdem irgend ein Verbrechen oder Vergehen am Lande begangen haben sollte, so soll seine Auslieferung von der Ortsbehörde bis dahin hinausgeschoben werden können, dass die zuständige Gerichtsbehörde ihr Urtheil über die That gefällt hat und das Urtheil vollständig in Ausführung gebracht ist.

Man ist gleichmässig übereingekommen,

altri individui formanti parte dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia avuto luogo la diserzione, sono eccettuati dalle stipolationi del presente articolo.

Art. 10. In caso di arenamento o di naufragio di un bastimento di una delle alte parti contraenti sulle coste dell'altra, questo bastimento vi godrà, tanto pel bastimento quanto per il carico, dei favori ed immunità che la legislazione di ciascuno degli stati rispettivi accorda ai suoi proprii bastimenti in simile circostanza. Sarà prestato ogni ajuto ed assistenza al capitano ed all'equipaggio, tanto per le loro persone, quanto per il naviglio

dass die Seeleute oder anderezurSchiffsmannschaft gehörende Personen, wenn sie Angehörige des eigenen Landes sind, in allen Fällen von denBestimmungen des geganwärtigen Artikels ausgenommen sein sollen.

Artike X. Im Falle desScheiterns oder des Schiffbruchs eines Schiffes eines der hohen vertragenden Theile an den Küsten des anderen Theils sollen Schiff und Ladung dieselben Begünstigungen uud Befreiungen geniessen, welche die Gesetzgebung jedes der betreffenden Staaten den Schiffen des eigenen Landes in gleicher Lage bewilligt. Es soll jede Hülfe und jeder Beistand dem Capitain und der Schiffsmannschaft geleistet werden,

e suo carico. Le operazioni relative al salvataggio avranno luogo secondo le leggi del paese. Tuttavia i consoli o agenti consolari rispettivi saranno ammessi a sorvegliare le operazioni relative alla riparazione, all'approvigionamento o alla vendita, se ha luogo, dei navigli arenati o naufragati sulla costa.

Tuttociò che si sarà salvato del naviglio o del carico, o il prodotto di questi oggetti, se siansi venduti, sarà restituito ai proprietarî o a chi per essi e non saran pagate pel salvataggio spese maggiori di quelle alle quali sarebbero soggetti i nazionali in simili casi.

sowohl für ihre Person, wie für das Schiff und dessen Ladung. Die auf die Rettung bezüglichen Massregeln sollen den Landesgesetzen gemäss getroffen werden. Es soll jedoch den Consuln und Consular-Agentem gestattet sein, im Falle Sciffe, welche an der Küste gescheitert sind oder Schiffbruch gelitten haben, reparit oder verproviantirt oder verkauft werden, die hierauf bezüglichen Geschäfte zu übernehmen.

Alles was von dem Schiffe oder dessen Ladung gerettet worden ist, oder der für diese Gegenstände erzielte Kaufpreis soll den Eigenthümern oder deren Bevollmächtigten zurückerstattet und sollen für die Rettung keine höheren Kosten bezahlt werden, als von

Nationalschiffen in gleicher Lage bezahlt werden müssten.

Si conviene inoltre che le merci salvate non saranno soggette a verun diritto di dogana, a meno che non siano ammesse alla consumazione interna.

Ueberdies ist verabredet, dass die geborgenen Waaren keiner Zollabgabe unterliegen sollen, es sei denn dass sie in den inneren Verbrauch übergehen.

Art. 11. Le alte parti contraenti non accorderanno verun privilegio, favore od immunità circa la navigazione ad un altro Stato, che non sia all'istante applicato ai loro rispettivi sudditi.

Artikel XI. Die hohen vertragenden Theile werden in Betreff der Schiffahrt kein Vorrecht, keine Begünstigung oder Befreiung irgend einem anderen Staate zugestehen, welche nicht auch und gleichzeitig auf ihre beiderseitigen Staatsangehörigen ausgedehnt wurden.

Art. 12. Il presente trattato resterà in vigore fino al 31 Xbre 1877. Nel caso in cui alcuna delle alte parti contraenti non avesse

Artikel XII. Der gegenwärtige Vertrag bleibt in Kraft bis zum 31 December 1877. Im Falle keiner der beiden hohen vertragenden

notificato, dodici mesi prima di questa data, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare d'un anno, a contare dal giorno in cui l'una o l'altra delle alte parti contraenti ne abbia data disdetta.

Theile zwölf Monate vor dieser Zeit seine Absicht, die Wirkungen des Vertrages aufhören zu lassen, kundgegeben haben sollte, so bleibt derselbe in Geltung bis zum Ablaufe eines Iahres von dem Tage ab, an welchem der Eine oder der Andere der hohen vertragenden Theile denselben gekündigt hat.

Art. 13. Il presente trattato entrerà in vigore 14 giorni dopo lo scambio delle ratifiche.

Artikel XIII. Der gegenwärtige Vertrag soll 14 Tage nach dem Austausche der Ratifications-Urkunden in Kraft treten.

Le ratifiche saranno scambiate in Roma nel più breve termine possibile.

Die Ratifications-Urkunden sollen in Rom und zwar so bald als möglich ausgetauscht werden.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi l' hanno sottoscritto e

Zu Urkund dessen haben ihn die beiderseitigen Bevollmächtigten

vi hanno apposti i loro sigilli.	unter Beidrückung ihrer Siegel unterzeichnet.
Fatto in Roma in doppio originale il dì 8 maggio 1868.	Geschehen zu Rom in doppeltem Original am 8 mai 1868.
G. Card. Antonelli	Arnim

---

* (N. 22.) *Sulla estrazione e sul pagamento dei certificati emessi per li due prestiti in tutto di cento milioni di franchi , da estinguersi in quest'anno a seconda dei Chirografi Sovrani del* 18 *Aprile* 1860 *e del* 26 *Marzo* 1864. Il fondo totale di ammortizzazione pel 1868 è di franchi 1,158,240. ripartito come appresso.

pei certificati di franchi 1000 la quota di	fr.	686,000
pei certificati di fr. 500 la quota di	fr.	332,500
pei certificati di franchi 100 la quota di	fr.	138,900
Somma	fr.	1,157,400
Rimanendo per l'estrazione del 1869 un fondo di . .	fr.	840
		1,158,240

(Notificazione del Ministero delle Finanze 25 Luglio 1868. veggansi i precedenti volumi).

(N. 23.). *Accordo doganale e commerciale fra il Governo Pontificio e la Confederazione Svizzera.*

29 Luglio 1871.

NOTIFICAZIONE

Giacomo *della S. R. C. Cardinale* Antonelli
Diacono di S. Maria in Via Lata
Della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX.
Segretario di Stato ec. ec. ec.

La Santità di Nostro Signore essendosi degnata di approvare il reciproco accordo, che ha avuto luogo fra il Governo Pontificio e quello della Confederazione Svizzera in materia di dogana e di commercio ha ordinato di pubblicare, come nel sovrano suo nome pubblichiamo, la presente Dichiarazione, che tiene luogo di Trattato, e riportatone qui inserto di parola in parola il tenore ne prescriviamo a chi spetta la piena osservanza nello Stato Pontificio.

Roma dalla Segreteria di Stato il dì 29 Luglio 1869.

G. Cardinale Antonelli

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità in seguito di assicurazione avuta dal Signor Luigi Schlatter come autorizzato con Plenipotenza del Consiglio Federale della Confederazione Elvetica, che i sudditi pontificii, i loro oggetti e mercanzie saranno trattati negli Stati Svizzeri alla pari delle Nazioni più favorite in materia di dogana e di commercio, dichiara col presente atto, in forza di autorizzazione avutane da Sua Santità, ciò che segue.

I cittadini Svizzeri, gli oggetti e le mercanzie provenienti dalla Svizzera per essere consumate nello Stato pontificio, o in transito per

DÉCLARATION

Le soussigné Consul Général de la Confédération Hélvétique près le Saint Siège ayant eu l'assurance de Son Eminence Révérendissime le Cardinal Jacques Antnelli, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, que les citoyens Suisses, leurs objets et marchandises seront traités dans les Etats Pontificaux, en matière de douane et de commerce, à l'égal des Nations les plus favorisées, déclare par le présent acte, en vertu des pleins-pouvoirs conférés par le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse que :

Les Sujets de Sa Sainteté, les objets et les marchandises provenant des Etats Pontificaux pour être consommés en Suisse ou en

lo Stato suddetto siano trattati, quanto alle facilitazioni e ai diritti di entrata, di sortita di transito e di consumo, e in generale quanto ad ogni legge fiscale, a parità delle nazioni le più favorite, e ciò per le concessioni di già accordate, o che potrebbero esserlo in avvenire.

La presente Dichiarazione comincia ad aver vigore dal giorno 1° del prossimo Agosto e resterà obbligatoria per cinque anni, e finchè una delle Alte Parti contraenti avrà manifestato all'altra per mezzo di un avviso officiale, da darsi un anno prima, l'intenzione di farne cessare gli effetti.

In fede di che il sottoscritto l' ha munita della propria sottoscri-

transit pour ces Etats seront traités, quant aux facilitations et aux droits d'entrée de sortie de transit et d'octroi et en général quant à toute loi fiscale, à l'égal des Nations les plus favorisées et cela pour les faveurs déjà accordées, ou qui pourraient l'être à l'avenir.

La présente déclaration commencera à entrer en vigueur dès le prémier Août de cette annèe. Elle restera obligatoire pour cinq ans et jusq'à ce qu'une des Hautes Parties contractantes ait manifesté à l'autre par avis official, qui devra être donné un an à l'avance, l'intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi la présente déclaration a été revêtue de sa signatnre

zione, e vi ha apposto il suggello delle proprie armi.

Fatto in Roma questo dì 16 Luglio 1868.

G. Card. Antonelli

et on y a apposé son sceau.

Fait à Rome le seize Juillet 1868.

Louis Schlatter

---

* (N. 24.) *Numeri estratti di quella parte de' certificati dei due prestiti, in tutto di* 100 *milioni di franchi, da estinguersi in quest' anno alla pari a seconda dei Chirografi Sovrani del* 18 *Aprile* 1860 e 26 *Marzo* 1864 (Notificazione del Ministero delle Finanze 1° Agosto 1868 vegganasi i precedenti volumi).

---

* (N.25.) *Fiera di assegna in Quercia presso Viterbo da incominciare il* 21 *Settembre e terminare il* 5 *ottobre* (Notificazione del Ministero delle Finanze 11 Settembre 1868).

(N. 26.) *Ordine sulla consegna degli oggetti militari.*

MINISTERO DELLE ARMI

23 Settembre 1868.

Ad evitare gl'inconvenienti che potrebbero facilmente nascere dalla consegna di effetti militari agli estranei come avveniva nel passato; la Santità di N. Signore, inteso il parere del Consiglio de' Ministri, si è benignamente degnata disporre, che gl'indumenti militari, siano dei congedati, siano dei defonti, procuratane prima la vendita in caserma, quando essa non riesca, debbano a cura dell'Amministrazione militare contrafarsi innanzi di farne la vendita agli estranei, o di consegnarsi ai reclamanti non militari.

Il Generale pro-Ministro
KANZLER

(N. 27.). *Provvedimenti e divieti intorno alla caccia.*

30 SETTEMBRE 1868.

MINISTERO DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Avendo l'esperienza dimostrata la necessità di adottare alcuni provvedimenti relativi alle caccie, la Santità di Nostro Signore, sentito il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, si è degnata autorizzarci ad emanare le seguenti disposizioni.

Art. 1. La caccia che si esercita col mezzo della lanciatora, resta vietata in qualunqne tempo dell'anno, e in qualunque luogo dello Stato.

Art. 2. E' proibita egualmente in qualunque tempo la caccia delle quaglie col mezzo delle reti sulla riva del mare, eccettuatine quei tratti che distano oltre cinque chilometri d'aria dai paesi e caseggiati descritti nella nota in calce, con avvertenza che per quelli fra i suddetti paesi e caseggiati, che si trovano internati, la zona di proibizione dovrà misurarsi in linea retta sulla spiaggia che li

fronteggia, cioè come se quelli fossero situati anch'essi in riva al mare.

Art. 3. E'ancora vietato di portare o ritenere in qualunque luogo la lanciatora e relativi attrezzi, le reti, e gli ordigni necessarii all'esercizio delle altre caccie proibite nell'Articolo 18. della Notificazione del Camerlengato del 14 Agosto 1839.

Art. 4. I contravventori alle dette disposizioni, non che a tutte le altre contenute nel ridetto Art. 18, oltre alla perdita, ove abbia luogo, degl'istromenti da caccia, e della cacciagione fatta, saranno assoggettati ad una multa dalle 10 fino a 60 lire. Pei recidivi la multa verrà raddoppiata.

Art. 5. Se taluno non fosse in grado di pagare la multa, dovrà scontarla col carcere in ragione di lire cinque per giorno.

Art. 6. La competenza e procedura in materia di contravvenzione, nei casi preveduti di sopra, come in tutti gli altri casi contemplati dalle vigenti leggi sulla caccia, verranno regolate dall'Ordine circolare del Ministero dell'Interno del 22 Marzo 1855.

Art. 7. In tutto il resto, ove non siasi diversamente disposto nella presente Notificazione, restano ferme le leggi precedenti.

Roma li 30 Settembre 1868.

Il Pro-Ministro
GIUSEPPE CARD. BERARDI

Nota delle Città, e luoghi abitati dai quali debbono tenersi distanti le reti nella caccia delle quaglie a forma del disposto nell'Articolo 2.

MONTALTO	**FIUMICINO**
CORNETO	**OSTIA**
CIVITAVECCHIA	**PRATICA**
S. MARINELLA	**ARDEA**
S. SEVERA	**PORTO D'ANZIO**
PALO	**NETTUNO**
PALIDORO	**S. FELICE**
	TERRACINA

(N. 28.) *Disposizione sulla giubilazione spettante ai militari sì indigeni che esteri i quali restarono mutilati o storpi nell'ultima campagna.*

MINISTERO DELLE ARMI

30 Settembre 1868.

Sua Santità nell'Udienza del giorno 28 Marzo 1868 si è degnata accordare la giubi-

lazione a soldo intero ai militari sì indigeni che esteri i quali restarono mutilati nell'ultima campagna, come pure a quelli che rimasero talmente st rpi che sono inabilitati al lavoro. Agli altri storpi capaci però di guadagnarsi in qualche modo il sostentamento, accorda la giubilazione nella metà del soldo.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 29.) *La Croce commemorativa FIDEI ET VIRTUTI è valevole per gli effetti di giubilazione per l'aumento di un anno di servizio nel grado che il decorato occupava all'epoca del 4 Novembre* 1867.

MINISTERO DELLE ARMI

30 SETTEMBRE 1868.

Sua Santità nell' Udienza del giorno 29 Febbraro 1868 si è degnata di dichiarare esplicitamente essere la Croce commemorativa = Fidei et Virtuti = valevole per gli effetti di giubilazione per l'aumento di un anno di

servizio nel grado che il decorato occupava all'epoca del 4 Novembre 1867.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 30.) *Gl'individui dei Corpi esteri non abbisognano dei due anni nel grado per riceverne la corrispondente giubilazione.*

MINISTERO DELLE ARMI

30 SETTEMBRE 1868.

Il Consiglio dei Ministri nell'adunanza del giorno 20 Aprile 1868 ha convenuto non aver gl'individui dei Corpi Esteri in virtù della Legge 7 Gennajo 1852 bisogno dei due anni nel grado per riceverne la corrispondente giubilazione: e Sua Santità nell'Udienza del 26 Aprile suddetto si è degnata di approvare tale opinamento.

Il Generale pro-Ministro
KANZLER

(N. 31.) *Si modificano alcuni dazi doganali e di consumo.*

9 Novembre 1868.

EDITTO

GIACOMO della Santa Romana Chiesa Cardinale ANTONELLI Diacono di S. Agata alla Suburra della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Segretario di Stato.

Per aderire alle richieste del commercio, e promuoverne ognor più lo sviluppo, la Santità di Nostro Signore, sulla proposta del Tesoriere Generale Ministro delle Finanze avuto il parere della Consulta di Stato per le medesime, ed inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome, quanto appresso.

1. Sono modificati i dazi doganali e di consumo degli articoli descritti nella sottoposta tabella.

2. Le modificazioni daziarie avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente Editto, anche per le merci giacenti nelle dogane o entrate per quelle di confine, e non ancora sottoposte a dazio.

3. Sono esonerati dalla bollazione a piombo gli articoli riportati nell'elenco, che fa seguito alla tabella suddetta.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 9 Novemnre 1868.

G. Card. Antonelli

TABELLA

DELLE MODIFICAZIONI DAZIARIE

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D' INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Acido fosforico	Lib. 100 lorde	5	»
Acido nitro-muriatico o acquaregia	id.	2	70
Acquavite e spiriti in fusti ed in altri recipienti . .	id.	5	»
Sono sottoposti, oltre il dazio suddetto, alla tassa di consumo speciale nell' entrata in Roma che viene ridotta da lire 11 *a lire* 6 *per ogni libbre* 100 *nette, cioè depurate dalla tara del* 16 *per* 100 *sui fusti a termini dell'Editto di Segreteria di Stato* 24 *Agosto* 1866; *e restano esonerati dalla tassa di consumo generale per lo Stato di Lire* 2. 70 *per ogni barile.*			
Acque gazose compresa la birra	Lib. 100 lorde	7	»
Sono assoggettate, oltre il dazio suddetto alla tas-			

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE Lire	Cent.
sa di consumo speciale all'entrata in Roma, ed esentate dalla tassa di consumo generale per lo Stato di Cent. 55 per ogni barile.			
Argento lavorato in trine, galloni, merletti e simili . .	Lib. una netta	2	50
Arseniato di potassa . . .	Lib. 100 lorde	5	»
Battenti da porte di ferro fuso o malleato	id. nette	5	»
Batterie da fucili, pistole etc., comprese le capsule a polvere fulminante	id.	.26	85
Bollette di tutto ferro o miste	id.	5	»
Canapa grezza compresi i pedali o strappature . . .	Lib. 100 lorde	»	25
Canapa graffiata	id.	»	50
Canapa pettinata	id.	1	»
Candele di parafina. . . .	id.	7	50
Candele di stearina. . . .	id.	7	50
Candele di grasso di balena o di altra composizione, non nominate in tariffa . . .	id.	7	50
Canditi, confetti e paste dolci	id.	12	50
Carbonato di piombo puro (biacca)	id.	5	»
Cardi di ferro da cardare e loro forniture	id. nette	5	»
Carni salate, affumate ed in altro modo preparate . .	id. lorde	5	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE Lire	Cent.
Carta da scrivere, da stampa, da disegno	Lib. 100 nette	12	50
Carta rigata da musica o con note musicali	id.	12	50
Carte tinte, fiorate, colorate e simili	id.	12	50
Carta in rotoli per tappezzerie	id.	12	50
Carte impresse in qualsiasi modo	id.	50	»
Cartoni e cartoncini di ogni sorta	id.	12	50
Chiodi di ferro	id.	5	»
Cioccolata di ogni sorta . .	id. lorde	50	»
Condotti di ferro fuso o di ghisa	id. nette	1	»
Coralli lavorati	Lib. una netta	1	50
Falci fienali, vomeri, vanghe, pale, forcine, forbici per tosar pecore	Lib. 100 nette	2	50
Ferro grezzo o ferraccio . .	Lib. 1000 nette	»	05
Filo di ferro tirato per trafila	Lib. 100 nette	5	»
Filo di canapa o di lino grezzo svolto	id.	7	50
Filo di canapa o di lino grezzo torto	id.	10	»
Filo di canapa o di lino bianco o tinto	id.	20	»
Guanti qualunque esclusi quelli a maglia	id.	60	»
Guanti semplicemente tagliati	id.	30	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Iposolfito di soda	Lib. 100 lorde	2	70
Istrumenti rurali di ferro non nominati a parte	id. nette	2	50
Istrumenti e utensili di ferro per arti e mestieri . . .	id.	5	»
Istrumenti di ferro sopraccaricati di acciajo	id.	5	»
Istrumenti di acciaio per arti e mestieri	id.	5	»
Istrumenti di chirurgia . .	id.	5	»
Lamiere o bande di ferro nero, ossia naturale . . .	Lib. 100 nette	2	15
Lamiere o bande di ferro stagnate	id. lorde	2	50
Lastre di vetro da finestra .	id.	4	»
Le grosse lastre o tavole di vetro per tettoje, ordinariamente levigate da una sola parte, andranno soggette alla metà del dazio delle lastre da finestra.			
Lavori di gomma elastica, cautchouc, guttaperca d'ogni specie, comprese le calosce ed i calzari.	id. nette	10	»
Lavori di terra cotta ordinari	lib. 1000 nette	15	»
Lavori di terra cotta fini .	lib. 100 nette	5	»
Lavori di porcellana bianca in vasellami	id.	5	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Si comprende in questa categoria il vasellame in servizio da tavola, da caffè ed altri usi domestici di porcellana bianca anche con orli o strisce colorate, non però dorate o argentate.			
Lavori di porcellana dorata o argentata, dipinta o colorata in vasellami	Lib. 100 nette	10	»
Appartiene a questa categoria il vasellame in servizio da tavola, da caffè ed altri usi domestici, tanto di porcellana bianca dorata o argentata, anche con semplice orlo o striscia nel contorno, quanto di porcellana colorata, dipinta o stampata.			
Lavori di porcellana in sopramobili, galanterie e simili	id.	25	»
Entrano in questa categoria tutti i lavori di porcellana non nominati a			

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
parte, tanto semplici, quanto riuniti ad altra materia in statue, animali, frutti, cofanetti, bomboniere, scrivanie etc. ad eccezione dei vasi, delle lumiere così dette a moderatore, candelabri, lampade, candelieri e simili che faranno parte dei lavori di porcellana bianca, o di quelli di porcellana dorata, argentata, dipinta o colorata, secondo la loro specie.			
Lavori di ferro di prima fusione detti anche di ghisa .	Lib. 100 nette	5	»
Lavori di ferro fuso non nominati	id.	5	»
Lavori di ferro battuto o malleato non nominati . . .	id.	5	»
Lavori di rame di ogni specie	id.	30	»
Lavori di rame inverniciati, dorati o inargentati . . .	id.	30	»
Lavori di argentano, di argento placcato e simili .	id.	30	»
Lavori di rame con lega di zinco (ottone)	id.	30	»
Lavori di rame con lega di zinco (ottone) inverniciati, dorati o inargentati . . .	id.	30	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Lavori di rame con lega di stagno (bronzo)	Lib. 100 nette	30	»
Lavori di rame con lega di stagno (bronzo) inverniciati, dorati o inargentati.	id.	30	»
Lavori qualunque di rame o di altro metallo con lega non nominata	id.	30	»
Lavori qualunque di piombo.	id.	10	»
Lavori qualunque di stagno.	id.	10	»
Lavori qualunque di zinco .	id.	10	»
Leve per sollevare pesi . .	id.	5	»
Libri legati in carta pecora o cartoncino anche ricoperti di tela o mussolo tinto .	id.	7	50
Libri legati in qualsiasi altro modo	id.	20	»
Lime o raspe da sgrossare .	id.	5	»
Lime di qualsiasi altra specie.	id.	5	»
Luci di cristallo grandi superanti le oncie 20 non fogliate	Lib. 100 lorde	12	»
Luci di cristallo grandi superanti le oncie 20 fogliate.	id.	15	»
Luci di cristallo piccole al disotto delle once 20 non fogliate	id.	4	»
Luci di cristallo piccole al disotto delle once 20 fogliate.	id.	8	»

INDILAZIONE DEGLI ARTICOLI		BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
			Lire	Cent.
MERCERIE	Lavori di filo di ramo e ottone in borse per donne, cestini, coprevivande, caminiere, visiere per schermitori, forcinelle da testa e simili	Lib. 100 nette	26	85
	Occhiali, occhialini, cannochialetti montati in avorio, madreperla, tartaruga pastiglia, zegrino ed in metallo . .	id.	53	75
	Occhiali, occhialini, cannocchialetti montati in legno, osso, corno comprese le custodie . .	id.	53	75
	Cannocchiali montati in cartone comprese le custodie	id.	53	75
	Lavori di acciajo in rasoi, temperini, cassini, forbici e smoccolatoj .	id.	26	85
	Lavori di creta o pasta in ornamenti per mobili ed altri usi anche verniciati, dorati ec. .	id.	26	85
	Quadretti con cornici di legno o di metallo con immagini, fiori e simili.	id.	26	85
	Cariglioni di qualunque grandezza	id.	26	85
	Necessaires o cassette da viaggio con utensili .	id.	53	75

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
			Lire	Cent.
MERCERIE	Braccialetti, giarettiere e simili lavori con elastico, saltaleoni o corde di budello . . .	Lib. 100 nette	53	75
	Lavori di osso, corno, busso, cocco in calamaj, stecche, scatole, tabacchiere, bottoni, agorai, astucci, gettoni, pomi, cuscinetti anche con utensili e simili oggetti	id.	26	85
	Scopette e scopettini per barba. denti, testa ed altri usi di toletta. .	id.	26	85
	Canne o bastoni d'India, di zucchero, di bambù, di osso di balena, e di qualsiasi altra specie, con guarnizioni o senza	id.	26	85
	Fruste e frustini di ogni specie	id.	26	85
	Cesti, cestini, cofanetti, scatole e simili lavori di scorza, di trucciolo e di altri vegetali, esclusi quelli di paglia.	id.	26	85
	Gettoni, marche e puglie di ottone	id.	26	85
	Lampioni e lanterne di ogni specie	id.	26	85

INDICAZICNE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Mostarde e conserve dolci, marmellate, sciroppati, persicate e simili	Lib. 100 lorde	25	»
Oro lavorato in trine, galloni, merletti e simili	Lib. una netta	2	50
Oro ed argento falso lavorato in trine, galloni, merletti e simili	id.	2	50
Ossido di piombo semivetroso rosso o giallo (litargirio) .	Lib. 100 lorde	1	»
Padelle e palette di ferro senza manico	Lib. 100 nette	1	25
Pelli grezze o conciate di foche	id.	12	50
Pelli di vacchette color naturale	id.	25	»
Pelli conce senza pelo bianche o colorate	id.	25	»
Pelli tagliate per scarpe, stivali e simili	id.	30	»
Pelli lavorate in qualunque manifattura	id.	60	»
Pellicceria di prima classe greggia	id.	40	»
Pellicceria di prima classe concia	id.	40	»
Pellicceria di seconda classe greggia	id.	25	»
Pellicceria di seconda classe concia	id.	25	»
Pellicceria di terza classe greggia	id.	12	50

INDICAKIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Pellicceria di terza classe concia	Lib. 100 nette	12	50
Pellicceria ridotta in qualunque manifattura	id.	65	»
Pettini da tessere di acciajo.	id.	5	»
Pietre, marmi ed alabastri semigrezzi	Lib. 1000 nette	2	50
Dovranno per tali ritenersi i marmi o pietre che dallo stato assoluto di grezzo sieno passati a ricevere una prima mano d'opera, ossia una semplice sgrossatura ed abbozzatura. Faranno quindi parte di detta categoria quelle pietre o marmi semplicemente lasciati di punta o subbia come bagnaruole, pili, tazze, colonne e simili oggetti. Dal momento però che tali marmi o pietre abbiano ricevuta l'azione dello scalpello in qualsiasi grado non saranno più considerati per semigrezzi, ma dovranno invece trattarsi come oggetti di scultura, o come lavori da scal-			

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
pellino e da pietraro secondo la specie.			
Saranno parimenti comprese nella categoria delle pietre o marmi semigrezzi le lastre e tavole di marmo semplicemente segate e che non hanno ricevuto alcuna ulteriore lavorazione, e le marmette o piccoli quadrati di marmo che servono per pavimenti, e che hanno una superficie scabra, come si distacca dalla cava, e l'altra appianata, ma bisognosa di ulteriore mano d'opera.			
Piombo battuto e laminato .	Lib. 100 nette	3	»
Pipe di terra cotta	id.	5	»
Posate di ferro tanto semplici, che stagnate o con bagno .	id.	5	»
Rosolj e liquori di ogni sorta.	Lib. 100 lorde	10	»
Rum e rach in qualsiasi recipiente	id.	5	»
Tanto i rum e rach, quanto i rosoli e liquori di ogni sorte sono soggetti, oltre il dazio suddetto,			

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
alla tassa di consumo speciale all' entrata in Roma, che viene ridotta da Lire 11 a Lire 6 le 100 libbre nette, cioè depurate dalla tara del 16 per 100 sui fusti a termini dell' Editto di Segreteria di Stato 24 Agosto 1866; e restano esentati dalla tassa di consumo generale per lo Stato di L. 2.70 per ogni barile.			
Scorza di pino non macinata.	Lib. 100 lorde	»	05
Scorza di pino macinata . .	id.	»	10
Scorze per conce non macinate non nominate in tariffa .	id.	»	05
Scorze per conce macinate non nominate in tariffa . . .	id.	»	10
Seghe di qualunque sorta .	Lib. 100 nette	5	»
Solfato di barite macinato .	id. lorde	1	60
Spiriti detti di assenzio, cognac, kirchswasser e simili in qualsiasi recipiente . .	Lib. 100 lorde	5	»
Sono sottoposti, oltre il dazio suddetto alla tassa di consumo speciale all'entrata in Roma, che viene ridotta da Lire 11			

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE Lire	Cent.
	a Lire 6 le 100 libbre nette, cioè depurate dalla tara del 16 per 100 sui fusti a termini dell'Editto di Segreteria di Stato 24 Agosto 1866; e restano esentati dalla tassa di consumo generale per lo Stato di Lire 2.70 per ogni barile.			
Stoppa di canapa		Lib. 100 lorde	»	10
Stoppa di canapa incatramata.		id.	»	20
Suola di ogni sorta . . .		Lib. 100 nette	25	»
Tartrato acido di potassa puro (cremor di tartaro) . .		Lib. 100 lorde	5	»
Tele metalliche		Lib. 100 nette	2	50
Tessuti di seta assoluta o mista con bavella o filosello	lisci ed operati . . .	id.	150	»
	ricamati	id.	300	»
	in fettuccie, passamani cordoni e simili . .	id.	150	»
	cuciti o tagliati per ombrelli	id.	150	»
	incerati o in altro modo apparecchiati . . .	id.	100	»
	misti con oro od argento lisci ed operati . . .	id.	150	»
	misti con oro od argento ricamati	id.	300	»
	misti con qualsiasi altra materia	id.	117	»
	misti con qualsiasi altra materia in fettucce passamani cordoni e simili.	id.	117	»

	INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D' INTRODUZIONE Lire	Cent.
Tessuti di seta assoluta o mista con bavella o filosello	*Saranno considerati in queste due ultime classi non solo i tessuti di seta che abbiano per intiero la trama e l'ordito di altre materie, ma anche quelli che avessero la trama e l'orditura di seta e di altre materie, e qnelli altresì aventi l'ordito, ovvero la trama di seta, e nell' uno e nell' altra una mistura predominante di altra materia.*			
	in tulli ingommati detti crivellotti	Lib. 100 nette	117	»
	in veli, tulli, e filossi lisci	id.	150	»
	in veli, tulli e filossi ricamati comprese le blonde ed i merletti .	id.	300	»
	in lavori a maglia . .	id.	150	»

	INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE Lire	Cent.
Tessuti di bavella o filosello	assoluti o misti con qualsiasi altra materia esclusa la seta . .	Lib. 100 nette	117	»
	assoluti o misti con qualsiasi altra materia esclusa la seta in fettucce, passamani, cordoni e simili . . .	id.	117	»
	in lavori a maglia . .	id.	117	»
Tessuti di lana o pelo misti anche con filo di lino, canapa o cotone	Saje, prunelle, scotti, baraccani, cammellotti, velluti, felpe, morens, orleans e simili . .	id.	50	»
	Aleppine, tibet o merinos, mussoline, barege ed altri consimili tessuti naturalmente leggeri e velati . . .	id.	50	»
	Droghetti	id.	50	»
	Lavori a maglia . . .	id.	50	»
	Peloni, calmucchi, borgonzoni e simili . .	id.	90	»
Tessuti di cotone	Tele ad uso sangalline .	id.	12	»
	Tele tinte in pezza . .	id.	21	50
	Velluti e felpe . . .	id.	21	50
	Fustagni, dobletti, trapunti e simili . . .	id.	21	50
	incerati o in altro modo apparecchiati . . .	id.	21	50

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
			Lire	Cent.
Tessuti di cotone	bianchi alla piana fitti, esclusi i nominati a parte	Lib. 100 nette	21	50
	bianchi alla piana velati o semivelati	id.	21	50
	Ghinee o cotonine grezze o bianche alla piana .	id.	21	50
	stampati, colorati, rigati e simili	id.	33	»
	operati, damascati, spolinati tanto bianchi che colorati	id.	33	»
	Fettucce, passamani, cordoni e simili . . .	id.	33	»
	Lavori a maglia . . .	id.	33	»
	non nominati a parte .	id.	33	»
	ricamati anche con filo di lana, lino o canapa.	id.	66	»
	Tulli, flossi, maglie fisse e simili lisci compresi gl'ingommati o apparecchiati detti crivellotti	id.	62	»
	Tulli, filossi, maglie fisse e simili operati o ricamati anche con filo di lino o canapa compresi i merletti	id.	124	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE Lire	Cent.
Tessuti di lino o canapa: Tulli, filossi, maglie fisse e simili lisci compresi gl'ingommati o apparecchiati detti crivellotti	Lib. 100 nette	120	»
Tulli, filossi, maglie fisse e simili operati o ricamati compresi i merletti fini	id.	180	»
Tessuti di lana, di lino, di canapa, di cotone o di altra e diversa materia con mistura di seta, bavella o filosello in proporzione non dominante	id.	117	»
Vini di lusso in fusti ed in qualsiasi altro recipiente .	id. lorde	7	»
Sono assoggettati, oltre il dazio suddetto, alla tassa di consumo speciale all'entrata in Roma, ed esentati dalla tassa di consumo generale per lo Stato di cent. 55 per ogni barile.			
I vini comuni in bottiglie, fiaschetti etc. esclusi quelli in fusti andranno sottoposti allo stesso trattamento daziario dei vini di lusso.			

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE	
		Lire	Cent.
Viti di ferro di qualsiasi specie	Lib. 100 nette	5	»
Zinco battuto o laminato . .	id.	3	»
Zolfo greggio in pani o pezzi.	Lib. 1000 lorde	2	50
Lo zolfo macinato o in polvere continuerà ad essere soggetto allo stesso trattamento dello zolfo raffinato.			
		DAZIO DI ESTRAZIONE	
		Lire	Cent.
Lana grezza da lavoro . .	Lib. 100 lorde	4	»
Corno grezzo	Lib. 1000 lorde	1	60
Osso grezzo	id.	1	60

Elenco degli articoli che vengono esonerati dalla bollazione a piombo

Fettucce e passamani di ogni specie fino all'altezza di venti millimetri.
Straccali di ogni sorta.
Cravatte di ogni specie.
Tela di crine per stacci.
Guanti di ogni specie.
Calze escluse quelle di seta.
Borse da denaro di tessuto a maglia.
Trecce di paglia, di scorza e di crine.
Retine da testa.
Colletti e polsini da uomo.
Calosce di gomm'elastica.
Filati di seta, di canapa e di lino a mazzi.

(N. 32.) *Sulla soppressione delle compagnie scelte dei granattieri e volteggiatori del 1. reggimento fanteria e disposizioni relative.*

MINISTERO DELLE ARMI

13 Novembre 1868.

Considerando che il tenere separati i migliori soldati nelle compagnie scelte dei granattieri e volteggiatori del 1. reggimento fanteria indigena può riuscire di danno all'istruzione e disciplina, mentre riuniti agli altri possono servire per comunicare ed infondere i loro buoni principii, ed anche essere di modello ai giovani soldati, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare che tali compagnie siano soppresse nel detto reggimento, dovendo invece esservi nel complesso dei sotto uffiziali, caporali, trombetti e soldati un quarto di prima classe, a seconda di quanto è fissato pegli altri corpi, e ciò da avere effetto con la data 1 gennaro 1869.

Il Generale Pro-Ministro
Kanzler

(N. 33.). *Regolamento per gli uffiziali sanitarii chiamati alla visita degli aspiranti, delle reclute e dei militari assoldati, per giudicare della loro idoneità al servizio delle armi.*

MINISTERO DELLE ARMI

26 Novembre 1868

Essendosi riconosciuto opportuno di fare alcune modificazioni all'articolo 5. del regolamento per gli uffiziali sanitarii chiamati alla visita degli aspiranti, delle reclute, e dei militari assoldati per giudicare della loro idoneità al servizio delle armi si pubblica nuovamente per ogni buon fine ed effetto il regolamento stesso colle modificazioni che vi si sono portate.

Art. 1.° L'uomo che si offre al servizio militare deve essere dotato di costituzione sana e robusta; egli deve godere del retto esercizio delle facoltà mentali.

Art. 2.° Ogni malattia in corso esclude dall'arruolamento. Se la malattia è acuta rimanda l'aspirante al giorno della perfetta guarigione, se cronica l'esclude dal servizio.

Art. 3.° L'uffiziale sanitario è sempre responsabile dell' arruolamento fatto vigente una malattia, sia essa acuta o cronica, interna o esterna; poichè egli è sempre in grado di riconoscerla coll'atto di visita. Egli però

non può avere alcuna responsabilità per le malattie ricorrenti, ossia per quelle che invadono l'uomo a distanza di tempo, lasciandolo sano per intervalli più o meno estesi; come sono gli eccessi d'asma, l'emorrogie, la mania ricorrente, l'epilessia, il sonnambolismo ed altre. L'esistenza di siffatte infermità dev'essere indagata e riconosciuta mediante la prova testimoniale che verrà ricercata dalle stesse autorità governative che rilasciano le testimoniali per documentare le altre qualità, oltre le fisiche, che deve possedere la persona aspirante al mestiere delle armi.

Art 4.° Accadendo che un militare già assoldato sia preso da una malattia ricorrente, l'uffiziale sanitario del corpo, al quale il milite appartiene, è in obbligo di darne immediatamente un circostanziato rapporto al suo comandante e al consiglio sanitario, corredandolo di attestati, specialmente di graduati, se egli non fu presente al caso di malattia. Quel militare sarà oggetto di particolare vigilanza ed osservazione del suo uffiziale sanitario.

Art. 5.° Oltre le malattie esistenti nell'atto di visita, escludono dall'arruolamento tutti i vizj congeniti di struttura e di conformazione, le imperfezioni fisiche indotte da malattie pregresse.

La nota seguente ne comprende la nomenclatura.

« L'ossificazione imperfetta del cranio: si
« allude a quei crani che per pregresse ma-
« lattie delle ossa che lo compongono hanno
« subìto delle imperfezioni lasciando il visce-
« re entrostante, e i suoi involucri più espo-
« sti alle ingiurie esterne.

La depressione di ambedue le lamine di qualunque delle ossa del capo con notabile deformità derivata da lesioni pregresse.

La paralisi benchè incompleta della palpebra superiore dell'occhio destro, essendo solo ammissibile la semiparalisi dell' occhio sinistro.

Il rovesciamento delle palpebre, e delle ciglia sia all' interno sia all'esterno degli occhi.

La lacrimazione abituale da qualunque cagione essa derivi.

Lo strabismo dell'occhio destro, che giunga a nascondere parte del foro pupillare in uno degli angoli di detto occhio da impedire l'asse visuale.

La miopia in grado da non poter leggere lo stampato di comune grandezza ad un piede di distanza.

Il difetto di vista , specialmente dell' occhio destro, non che il difetto del bulbo mostruoso dell'occhio sinistro per qualunque difetto di organismo.

La cecità dell'occhio destro.

La fistola, o tumore del sacco lacrimale in ambe le regioni relative.

La sordità benchè incompleta.

La completa mancanza dell'orecchio esterno, e lo scolo fetente e cronico dell' orecchio interno.

La perdita completa del naso, specialmente se è associata ad ulcere e fetore delle narici.

Il labbro leporino che deformi mostruosamente, ed in specie se sia complicato a divisione delle ossa mascellari e palatine.

La paralisi, il tremore delle labbra, e lo scolo involontario della saliva.

La perdita di più denti da non essere i residuali sufficienti alla masticazione.

L'ipertrofia molto notabile della lingua, la mancanza di essa, non che l' aderenza viziosa da non permettere la loquela, e la paralisi di essa.

La mutolezza.

La semiafonia.

La balbuzie.

L' ipetrofia voluminosa e la scirrosità della tonsilla e dell'ugola.

La distruzione del palato osseo e molle.

La fistola salivare.

La paralisi dell'esofago che rende difficile la deglutizione.

Collo

Il collo torto deforme.

Il gozzo e tumori glandolari del collo, e gli aneurismi.

Tronco

La palpitazione innormale del cuore.

La difficoltà della normale respirazione.

Le ernie di qualunque specie.

Le emoroidi permanenti.

La procidenza dell' intestino retto.

La paralisi e il ristringimento spasmodico dell'ano.

L'incontinenza delle materie fecali.

La perdita totale dell'asta virile.

L'unione dell'asta virile collo scroto e col pireneo.

La mancanza di ambedue i testicoli.

L'incontinenza d'orina, e la difficoltà di emetterla.

Il circocele voluminoso.

Il vericocele voluminoso.

Le cicatrici molto estese profonde con perdita di sostanza da impedire le normali funzioni della parte in cui hanno sede.

Estremità

Le varici multiplici e voluminose, non che gli aneurismi.

La paralisi anche incompleta ed ogni tremore delle membra.

Ogni contrazione o gonfiore articolare, ed ogni altra innormalità degli articoli, che impedisce i liberi movimenti e la normale progressione.

La mutilazione degli arti: s' intende ancora la mancanza di qualunque delle dita della mano destra, del pollice, indice, medio della mano sinistra; solo sarà compatibile la mancanza di una delle altre due dita di questa mano. Non sono compresi in queste eccezioni quegli individui che si arruolano come musicanti; come ancora quei mutilati o in tutto o in parte delle dita dei piedi ed in specie del saltatore, e la soprapposizione di una o più dita dei piedi.

Ogni vizio notabile di conformazione, di direzione, di simetria, del sistema osseo, e di ognuna delle sue parti.

Qualunque mostruosità sia per eccesso, sia per difetto, sia per falsa posizione delle parti.

Art. 6.° Il militare che chiede di ricapitolare dev'essere sano e robusto al pari della recluta. Al pari di essa deve godere il retto esercizio delle facoltà mentali andare egualmente immune da ogni malattia e da ogni imperfezione di machina; come agli articoli 2.° 3.° e 5.°

Art. 7.° Allorchè un comandante di corpo chiede per un suo dipendente, o un militare qualunque chiede per se stesso la riforma, o il trasferimento agl' invalidi, l' uffiziale sanitario riterrà per guida del suo giudizio le seguenti norme.

§. 1.° Sono motivi di riforma tutti que' mali che furono inutilmente sottoposti a convenienti e ripetute cure, e quelli che se sono capaci di guarigione e comportabili, menando vita riposata e tranquilla, non possono esserlo continuando il mestiere delle armi.

§. 2.° Quelle fra le malattie ricorrenti che, una volta apparse, lasciano nell' infermo una costante e spesso invincibile disposizione alle recidive; come sono alcune emorrogie, la manìa, l'epilessìa, ed altro.

§. 3.° Le imperfezioni di machina sopravvenute per effetti di malattie sofferte le quali impediscono la maggior parte o la più importante dei doveri del soldato.

Art. 8.° Quei militari che per abituali o ricorrenti, ma non gravi disordini della loro salute, o per inoltrata età, o per deperimento precoce di forze, o per lievi imperfezioni di machina sopravvenute durante la loro carriera, non possono più sostenere i disagi e le fatiche inerenti al completo ed attivo servizio delle armi, benchè chiedasi da essi o per essi la riforma o il trasferimento agl' invalidi, ver-

ranno dall'uffiziale sanitario, che deve giudicare in primo grado di giurisdizione, proposti al servizio sedentario; e così coloro che chiederanno il trasferimento ai sedentarj, saranno dal medesimo proposti alla riforma, se le loro condizioni fisiche siano quali furono in questo regolamento stabilite per giudicare il soldato non più idoneo a qualunque servizio militare ossia invalido.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 34) *L' assegnamento giornaliero della massa individuale per li componenti la batteria di montagna viene equiparato a quello degl' individui delle batterie montate.*

MINISTERO DELLE ARMI

28 NOVEMBRE 1868

Il servizio che si presta dagli uomini componenti la batteria di montagna essendo tutto speciale e faticoso, lo che produce un maggior consumo degli effetti di piccolo equipaggio di loro proprietà, equità voleva che per gl'individui stessi si avesse una considerazio-

ne speciale nell'assegno della loro massa individuale, ed è perciò che fattone rapporto alla Santità di N. Signore, si è la lodata Santità Sua benignamente degnata di approvare che gl'individui tutti della batteria di montagna abbiano l'assegno giornaliero di massa eguale a quello degli uomini a cavallo delle batterie montate a datare dal giorno della sua formazione nel mentre che il relativo loro fondo individuale non deve soffrire alterazione alcuna.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

---

* (N. 35.). *Si ordina il bruciamento dei certificati di prestito pagati nell'anno, e si annuncia l'estrazione della rata di altri* 1333 *certificati da estinguersi col pagamento, com' è di costume, appellando gli uni e gli altri al debito contratto per l'Editto del* 28 *Gennaro* 1863. (Notificazione del 7 Decembre 1868).

(N. 36.). *Formazione del reggimento Zuavi in quattro battaglioni di sei compagnie l'uno oltre le compagnie di deposito ed i sussistenti.*

MINISTERO DELLE ARMI

15 Decemre 1868

La Santità di Nostro Signore, inteso il consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare che il reggimento zuavi col 1. gennaro prossimo sia composto con le 24 compagnie esistenti, di 4. battaglioni di 6. compagnie l'uno, oltre le compagnie di deposito ed i sussistenti.

Il Generale Pro-Ministro
Kanzler

---

* (N. 37.). *Estrazione dei numeri della rata, come sopra, dei certificati emessi pel prestito pontificio del 28 Gennaro 1863 da rimborsarsi alla pari.* (Notificazione del Ministero delle Finanze 16 Decembre 1868; si veggano i precedenti volumi).

---

* (N. 38.). *Si dispone il pagamento dei frutti del consolidato e di altri debiti dello stato relativo al secondo semestre dell'anno.* (Notificazione del Ministero delle Finanze 21 Decembre 1868).

(N. 39.). *Disposizione in merito al contenuto nell'articolo* 50 *del regolamento per la compagnia di disciplina.*

MINISTERO DELLE ARMI

21 DECEMBRE 1868

La Santità di Nostro Signore, inteso il consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare quanto appresso

Resta sospesa, fino a nuova disposizione, l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 50 del regolamento per la compagnia di disciplina, rimanendo alla facoltà del Ministro delle Armi l'assegnare gl'individui della compagnia di disciplina riabilitati, nei stessi corpi ai quali appartenevano in antecedenza; però in altra compagnia, batteria o squadrone, ad eccezione degl'individui provenienti dalla

gendarmeria, che dovranno essere sempre trasferiti in linea.

Il Pro-Ministro delle Armi
KANZLER

(N. 40.). *I capi musica sono assimilati al rango di sotto tenente, e i sotto capi musica a quello di ajutante sotto uffiziale.*

MINISTERO DELLE ARMI

23 DECEMBRE 1868

La Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare che i capi musica dell'armata pontificia, che ora hanno il grado di ajutante sotto uffiziale, siano assimilati al rango di sotto tenente, e che i sotto capi musica siano assimilati al rango di ajutante sotto uffiziale, senza alterare le loro attuali competenze di soldo ed accessorj togliendo loro l'uso delle spalline, ed adottando quello delle mozzette, mentre poi i sotto capi musica proseguiranno a ricevere il vestiario, armamento e fornimento a carico dello Stato.

Tutto ciò avrà effetto con la data 1 gennaro 1869.

L'attuale sotto tenente capo musica della gendarmeria rimarrà nella posizione in cui ora si trova, ottenuta per speciale Sovrana considerazione.

Il Generale Pro-Ministro
KANZLER

(N. 45). *Sul corso di alcune cause civili reso più celere e meno dispendioso.*

23 DECEMBRE 1868

EDITTO

GIACOMO della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli, Primo Diacono di S. Maria in Via Lata, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore, nello intendimento di rendere più celere e meno dispendioso in grado di appello il corso di alcune cause civili, inteso il Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, quanto segue.

I.

Compiuta la discussione a termini del §. 578 del Regolamento legislativo e giudiziario, sarà in facoltà del Tribunale di appello in secondo ed in terzo grado di giurisdizione decidere, senza emanare l'opinamento, le cause ove siasi appellato:

1.° dalle sentenze dei Governatori, degli Assessori e dei Giusdicenti;

2.° dalle sentenze interlocutorie qualunque, eccettuate quelle con le quali fu deferito il giuramento suppletorio, o decisorio; e quelle altresì in cui unitamente alla revoca della sentenza interlocutoria, il Tribunale creda dover decidere il merito a forma del § 981;

3.° dalle sentenze emanate nei giudizî, per i quali fossero stati abbreviati i termini secondo il § 478.

Se il Tribunale emana l'opinamento, si procederà come al §. 588, salve le norme speciali del Tribunale della Sacra Rota.

II.

Allorchè in grado di appello da qualsivoglia causa sia stata chiesta anche la nullità della sentenza precedente, non sarà proposta e discussa la causa in merito, se non dopo che sia stata rigettata la eccezione di nullità.

III.

La presente disposizione sarà posta in attività col principio dell'anno 1869, ed è applicabile a tutte le cause anche pendenti in terzo grado, nelle quali non sia stato in quel grado emanato l'opinamento.

Sarà affissa nelle Cancellerie dei Tribunali e Giudici dello Stato.

Monsig. Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Editto.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 23 dicembre 1868.

G. Card. Antonelli